

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DELL'USR CALABRIA, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 20/03/2026, NRG 1560/2026, ORDINANZA N. 5264/2026.

Con riferimento all'ordinanza n. 5264/2026, pubblicata in data 20/03/2026, NRG 1560/2026, a seguito della camera di consiglio del 18/03/2026 e con udienza fissata per il proseguito in data 06/05/2026, il Tar del Lazio Sezione III bis ha convertito il rito ai sensi dell'art 12 bis, DL n. 68/2022, convertito con modifiche in L. n. 108/2022 ed ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami telematici in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, ma con i diversi termini perentori qui di seguito indicati: *nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni*, pertanto, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, **NUMERO DI REGISTRO GENERALE 1560/2026**,
ORDINANZA N. 5264/2026 PUBBLICATA IL 20/03/2026.

2. Indicazione del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

CELONA Domenico Antonio, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo depositato in telematico ed allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell’Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in qualità Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico;
- **Commissione giudicatrice c/o USR Calabria**, in persona del presidente p.t., in quanto rappresentanti legali p.t.;
- **Responsabile del procedimento**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Responsabile dell’istruttoria**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t.;
- **Struttura di missione PNRR**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente p.t.;
- **Ambiti Territoriali Provinciali di interesse ossia: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del rappresentante legale p.t.;

Nonché nei confronti di: MALARA Angela Eliana; CUTRUPI Carmela.

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l’annullamento e/o nullità:

1. degli esiti delle prove scritte svolte in data 02/12/2025 ed aventi ad oggetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso A028 (*matematica e scienze alle medie*), ai sensi del bando di cui al ddg n. 2939/2025, a firma del Ministero

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall’ammissione alla successiva prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio non ritenuto sufficiente;
2. della comunicazione pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di cui al prot. n. 960 del 13/01/2026, a seguito delle prove scritte, mediante cui è stato assegnato il voto minimo di ammissione alla prova orale per le classi di concorso A028 Calabria, nella parte in cui non è prevista come sufficiente la soglia conseguita dal ricorrente;
 3. degli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente;
 4. dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l’odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e l’elaborato del candidato;
 5. delle domande somministrate al ricorrente, nella parte in cui potevano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dalla parte istante (già doc.1).
 6. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 2939/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi tutti i relativi allegati (avviso, allegato n. 1, errata corrige allegato 1, allegato 1-bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall’odierno ricorrente;
 7. nonché del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’indizione dei bandi per l’accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente;
 8. del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, avente ad oggetto “*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*”, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente;
 9. di qualunque altro provvedimento, anche di rettifica e modifica dei precedenti atti, mediante cui è stata individuata la soglia di sufficienza.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sunto dei motivi del ricorso:

1. Il giudizio verte sul mancato superamento della prova scritta del Concorso per docenti indetto ai sensi del Ddg. n. 2939/2025 a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Nello specifico, il ricorrente, che ha partecipato al predetto Concorso per la classe di concorso A028 Calabria, ha conseguito il punteggio pari a ■/100.
3. Tuttavia, la soglia di sufficienza, stabilita dalla parte pubblica per la classe e regione di interesse, è pari a 70/100.
4. Ne deriva che il ricorrente, che ha conseguito il punteggio pari a ■/100, non è stato ammesso a sostenere le prove orali per la propria classe per appena n. ■ punti.
5. Le doglianze eccepite con il ricorso introduttivo riguardano:

I. ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL DLGS 297/1994 E S.I.M. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.

Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha censurato alcuni quesiti che, ove il gravame venisse accolto, permetterebbero al ricorrente di raggiungere l'ambita soglia, che per la sua classe di concorso è stata pari 70/100, mentre il ricorrente ha conseguito ■/100.

I quesiti che il ricorrente contesta, con supporto di apposita perizia di parte, e per i profili che sono indicati nel ricorso introduttivo allegato, ai cui contenuti si rinvia anche per ragioni di sinteticità espositiva, sono i seguenti: 14, 34, 39, 50.

Ogni quesito vale due punti, con la conseguenza che il ricorrente, il quale ha conseguito ■/100, in caso di accoglimento del ricorso potrebbe raggiungere l'ambita soglia, la quale è pari a 70/100.

In conclusione, al fine di superare la prova di resistenza, posto che il ricorrente ha conseguito ■/100 e che la soglia di sufficienza è pari a 70/100, considerato che il ricorrente ritiene come corrette quattro domande che, invece, il Ministero non le ha riconosciute come tali, si può affermare che il ricorrente ha abbondantemente superato la soglia di sufficienza e che, pertanto, gli deve essere permesso l'accesso alla successiva prova orale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

II. 2. Le ragioni per cui, con riferimento al presente concorso, la soglia 60/100 è da ritenersi legittima

2.1. Nel caso in cui la predetta doglianza non dovesse avere valore assorbente e risolutivo della controversia, il ricorrente articola in subordine un'ulteriore censura concernente la soglia di sufficienza individuata dalla parte pubblica.

I provvedimenti gravati, infatti, sono tra loro connessi in ragione del rapporto funzionale che li lega ed avverso tali atti sono mossi i medesimi motivi di censura.

I gravati esiti delle prove scritte, che ripropongono la regola di diritto contenuta nel bando (ddg. n. 2939/2025) e nel regolamento (dm n. 205/2023), come anche nel dm n. 214/2024, ritengono che la soglia di sufficienza sia pari ad almeno 70/100 (e non invece a 60/100).

2.2. Tuttavia, tale previsione non considera come il D.lgs. n. 297/1994, all'art.400, comma 11, prevede che: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. **Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”.*

È dunque 6/10 la soglia di sufficienza individuata dal predetto testo normativo tuttora in vigore. Ne discende che avendo il ricorrente conseguito un punteggio pari a ■/100 ha senz'altro raggiunto la soglia di sufficienza prevista dalla normativa ai fini dell'accesso alla prova orale.

III. LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

3. La lettura costituzionalmente orientata della norma e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Al contrario, nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di rimettere gli atti al vaglio della Corte Costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale della norma primaria che ha indetto il presente concorso, in relazione al principio di proporzionalità delle scelte, di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., salvo altri,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

nella parte in cui ha previsto che neppure la soglia pari a 60/100 possa essere sufficiente per accedere alla prova orale.

IV. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 – VIOLAZIONE DELLA REGOLA GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO È IL C.D. TIPO LEGALE EX ART. 2094 COD. CIV

Infine, non può essere trascurato che nel caso di specie è stata altresì violata la direttiva comunitaria n. 70/99CE, in quanto il docente continuerà a rimanere nell'alveo del precariato.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, infatti, contraddice la nota Giurisprudenza comunitaria secondo cui l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto della scuola pubblica può essere ammesso nell'ipotesi in cui coincida con la regolare indizione dei concorsi.

Da ciò deriva che il ricorrente, ingiustamente escluso a causa di una soglia sproporzionata, continuerà a lavorare nelle graduatorie di istituto in regime di precariato.

V. LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SUPPLETIVE O LA RIEDIZIONE DELLE PROVE

Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede che vengano disposte le prove suppletive, ossia sessioni d'esame riservate ai ricorrenti che dovessero risultare beneficiari di un esito favorevole, in quanto la presente fattispecie coinvolge interessi legittimi di natura pretensiva. Pertanto, in caso di accoglimento si chiede lo svolgimento delle prove suppletive per ammettere il ricorrente alle successive prove del concorso, e, solo in mero subordine, si chiede la riedizione delle prove per il ricorrente.

VI. ISTANZA EX ART. 65 CPA.

Com'è noto, rientra tra i poteri del Giudice amministrativo emanare l'ordinanza istruttoria, di cui si fa richiesta, al fine di ottenere ogni documentazione ritenuta utile nell'ottica della pienezza del contraddittorio, nonché ai fini della nomina di un consulente o di un verificatore d'ufficio.

VII. ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI.

Com'è noto, sulla base della Giurisprudenza amministrativa e del diritto vivente, non esistono controinteressati prima della pubblicazione delle graduatorie di merito, in quanto nessun soggetto ha conseguito stabilmente il bene della vita al punto da poter essere individuato come soggetto terzo da evocare in giudizio.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ad ogni modo, l'atto è stato notificato ad almeno un soggetto che ha superato la prova scritta ed ove occorra è stato chiesto che il presente ricorso venisse altresì notificato agli altri soggetti in situazioni analoghe nei limiti dell'interesse del ricorrente, tramite pubblici proclami telematici ossia attraverso la pubblicazione dell'atto introduttivo sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, fatta salva ogni altra modalità secondo giustizia

4. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti che hanno superato le prove scritte e che sono stati ammessi alle prove orali.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 5264/2026 NRG 1560/2026 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 20/03/2026.

Il testo integrale del ricorso introduttivo come anche allegato al presente avviso:

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

PER: Prof. CELONA Domenico Antonio [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec [REDACTED] e/o al fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege; Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t.,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione giudicatrice c/o USR Calabria, in persona del presidente p.t., in quanto rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Responsabile del procedimento, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Responsabile dell'istruttoria, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Economia e delle Finanze (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Struttura di missione PNRR, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambiti Territoriali Provinciali di interesse ossia: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del rappresentante legale p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Nonché nei confronti di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig.ra MALARA Angela Eliana [REDACTED]

Sig.ra CUTRUPI Carmela [REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità

1. *degli esiti delle prove scritte svolte in data 02/12/2025 ed aventi ad oggetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso A028 (matematica e scienze alle medie), ai sensi del bando di cui al ddg n. 2939/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall'ammissione alla successiva prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio non ritenuto sufficiente (**doc.1**);*
2. *della comunicazione pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di cui al prot. n. 960 del 13/01/2026, a seguito delle prove scritte, mediante cui è stato assegnato il voto minimo di ammissione alla prova orale per le classi di concorso A028 Calabria, nella parte in cui non è prevista come sufficiente la soglia conseguita dal ricorrente (**doc.2**);*
3. *degli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente;*
4. *dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e l'elaborato del candidato;*
5. *delle domande somministrate al ricorrente, nella parte in cui potevano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dalla parte istante (già doc.1).*
6. *nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 2939/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi tutti i relativi allegati (avviso, allegato n. 1, errata corrige allegato 1, allegato 1-bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall'odierno ricorrente (**doc.3**);*
7. *nonché del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente (**doc.4**);*
8. *del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106", ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente (**doc.5**);

9. di qualunque altro provvedimento, anche di rettifica e modifica dei precedenti atti, mediante cui è stata individuata la soglia di sufficienza.

Tanto premesso, l'istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte del Concorso per docenti indetto ai sensi del Ddg. n. 2939/2025 a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in avanti MIM).
2. Più nello specifico, il ricorrente ha concorso per la classe A028 (matematica e scienze alle scuole medie), regione Calabria, ed ha ottenuto, a seguito delle prove scritte, il punteggio pari a ■/100 (**già doc.1**).
3. Tuttavia, la soglia di sufficienza, stabilita dalla parte pubblica per la classe e regione di interesse, è pari a 70/100 (**già doc.2**).
4. Ne deriva che il ricorrente, che ha conseguito il punteggio pari a ■/100, non è stato ammesso a sostenere le prove orali per la propria classe per appena n. ■ punti.
5. Ed infatti, nella regione di interesse, ossia la Calabria, la soglia di sufficienza come si è visto è stata pari a 70/100, con la conseguenza che il gap, che separa il docente istante dalla soglia ambita, è di appena una domanda, ossia di n. ■ punti (ogni domanda vale infatti due punti).
6. Tuttavia, il ricorrente ritiene che alcune domande somministrate, le quali meglio saranno viste nei successivi motivi, possano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dal ricorrente.
7. Qui di seguito è riepilogata la posizione soggettiva del ricorrente:

COGNOME NOME	REGIONE	CLASSE DI CONCORSO	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SOGLIA STABILITA	POSTI MESSI A BANDO	DATA PROVA
CELONA DOMENICO ANTONIO	CALABRIA	A028	■/100	70/100	121	02/12/25

8. Contro la predetta regula iuris, l'istante articola le seguenti doglianze.

MOTIVI

I

Illogicità manifesta – Difetto di proporzione – Violazione del Dlgs 297/1994 e s.i.m. – Eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – Violazione del principio del favor participationis – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - Violazione del dpr 487/1994 - Violazione del principio del buon andamento ex art. 97 Cost.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

IN LIMINE LITIS

1. Sul compendio impugnatorio.

Appare opportuno in breve ricostruire la vicenda amministrativa oggetto di censura e connotata dagli atti oggetto di gravame e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio.

Invero, tra i provvedimenti gravati vi è concessione funzionale e strumentale e, pertanto, sono impugnati per i medesimi motivi.

Più nello specifico, in data 02/12/2025 sono state svolte le prove del concorso docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso di interesse. Tuttavia, il ricorrente, benché abbia conseguito alla prova scritta un punteggio superiore alla soglia di sufficienza matematica, ossia pari a ■/100, è stato escluso in quanto non ha raggiunto la soglia ritenuta sufficiente da parte dell'amministrazione, vale a dire 70/100, nonché il ricorrente ritiene che la propria esclusione sia dovuta ad alcune domande non correttamente formulate.

Ne deriva che i gravati esiti delle prove scritte (indicate nel punto primo dell'epigrafe), che esprimono un punteggio non sufficiente ai fini dell'ammissione del ricorrente alle successive prove orali, rappresentano gli atti escludenti da cui è maturato il dies a quo. Invero, a seguito dei gravati esiti delle prove scritte, la parte istante ha conosciuto la propria esclusione verso cui articola le proprie censure.

La predetta esclusione, a sua volta, ha coinvolto anche il provvedimento emesso dall'Ufficio scolastico regionale di interesse (punto 2 dell'epigrafe), tramite cui è stata stabilita la soglia di sufficienza in misura pari a 70/100, con la conseguenza che tale provvedimento, che individua una soglia superiore rispetto a quella raggiunta dal ricorrente, è impugnato in quanto atto connesso agli esiti delle prove scritte, e ciò in ossequio al noto ed antico principio che caratterizza il processo amministrativo, in base al quale l'eventuale illegittimità degli atti finali (esiti delle prove scritte) non determina in automatico la caducazione degli atti connessi (soglia di sufficienza riportante la votazione superiore rispetto a quella che il ricorrente ritiene essere valida anche in virtù delle risposte da egli fornite).

Del resto, il ricorrente contesta altresì alcune domande (punto n. 5 dell'epigrafe), poiché ritiene che taluni quesiti, per le ragioni che a breve vedremo, possano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dall'istante.

Inoltre, il ricorrente ritiene come la soglia di sufficienza sia comunque eccessivamente elevata, con l'effetto che grava la regula iuris contenuta nel bando e di cui i predetti atti fanno applicazione. Ed invero, il bando di concorso (punto 6 dell'epigrafe) prevede che il sistema di valutazione sia basato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

sulla doppia soglia: la prima soglia pari a 70/100 e l'altra soglia è determinata in base al numero dei posti ma in ogni caso superiore a 70/100.

Peraltro, il predetto bando di concorso di cui al ddg. n. n. 2939/2025 (punto 6 dell'epigrafe) non è un atto immediatamente escludente, ma lo diventa nel momento in cui il ricorrente ha conosciuto di non essere stato ammesso alle successive prove orali.

Ne deriva che la parte istante ha impugnato altresì il bando di concorso unitamente agli atti applicativi. Ma il bando non è l'unico provvedimento funzionale all'esclusione dell'odierno ricorrente; ed infatti, tale atto richiama, a sua volta, il regolamento di cui al dm n. 205/2023 (punto 7 dell'epigrafe), il quale stabilisce, quale soglia di sufficienza, quella pari a 70/100, con la conseguenza che il gravato dm n. 205/2023, benché non immediatamente escludente, è anch'esso gravato in quanto atto presupposto al bando, nella parte in cui prevede una soglia di sufficienza superiore rispetto a quella ottenuta dall'odierno istante.

Tale regolamento, ab origine, prevedeva quale soglia minima soltanto quella di 70/100, tuttavia, la parte pubblica è intervenuta con l'impugnato decreto n. 214/2024 (punto 8 dell'epigrafe), il quale ha altresì aggiunto la soglia su base regionale; ed anche quest'ultimo è dunque un provvedimento che esclude il ricorrente dalle prove orali poiché stabilisce una soglia superiore a quella matematica raggiunta dall'istante.

Lo stesso discorso vale anche per gli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali (punto 3 dell'epigrafe) e per i calendari delle prove orali (punto 4 dell'epigrafe), da cui il ricorrente è rimasto escluso.

La quantità di atti gravati (presupposti ed applicativi, tutti inficiati dai medesimi motivi) dipende dall'amministrazione che li emana, la quale spesso si caratterizza per la numerosa produzione di atti che si succedono nel tempo. Anche tale circostanza, legata cioè all'eccessiva produzione di norme, è stata bene evidenziata dal Consiglio di Stato che, incidenter tantum, ha ricordato come in materia scolastica vi sia: "... un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato ..." (così Consiglio di Stato, sent. n. 9488/2023).

**

2. Sulle parti evocate in giudizio.

2.1. *In caso di accoglimento, gli effetti si riverberano non soltanto sul Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche sugli Uffici scolastici periferici, i quali dovranno provvedere allo svolgimento delle prove orali presso i singoli uffici territoriali.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLININ. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Lo stesso vale anche per la Commissione esaminatrice, la quale è evocata in giudizio poiché gli effetti dell'eventuale annullamento si riversano anche su di essa, tenuto conto che dovranno procedere ad esaminare il candidato.

Inoltre, per quanto concerne il MEF, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, la struttura di missione PNRR nonché la presidenza del Consiglio dei Ministri, questi sono stati convocati in giudizio nel caso in cui la presente vicenda dovesse essere ritenuta come rientrante nel rito PNRR. Al procedimento amministrativo in questione hanno dunque partecipato più parti, ivi compreso il dirigente firmatario del bando contenente la censurata regola.

II

Sui motivi di censura.

Le domande oggetto di censura.

Come si è visto, la parte ricorrente ha conseguito il punteggio pari a ■/100 e, pertanto, non è stato ammesso a sostenere la successiva prova orale.

A prescindere dalle doglianze che il ricorrente intenda comunque sollevare riguardo alla soglia eccessivamente elevata prevista dalla parte pubblica – in particolare, per la classe di concorso A028 l'amministrazione scolastica ha stabilito come la soglia debba essere pari a 70/100 – la parte istante in ogni caso contesta alcune domande che, ove le risposte fossero riconosciute come valide, permetterebbero al ricorrente di accedere alla successiva prova.

Ed infatti, la parte ricorrente ha conseguito il punteggio pari a ■/100 e la soglia di sufficienza è pari a 70/100 per la cdc A028, con la conseguenza che, al fine di superare la prova di resistenza, occorre che il ricorrente dimostri come almeno una domanda (ogni domanda infatti ha un punteggio pari a 2) sia illegittima nei limiti dell'interesse.

Le domande che il ricorrente intende censurare sono qui di seguito riportate, così come anche può emergere dalla perizia della dott.ssa Bocelli Melissa, psicologa (doc.6).

Domanda n.14: “Uno studente metacognitivamente competente dimostra?”

Il Ministero ha ritenuto come giusta la risposta c), ossia “conoscenza dichiarativa, procedurale e condizionale delle proprie strategie cognitive con capacità di controllo esecutivo”; invece, il ricorrente ha ritenuto che la domanda corretta fosse la lettera d), ossia “capacità argomentativa nel giustificare le proprie idee e strategie, anche in presenza di riscontri negativi”.

Infatti, come indicato anche nelle raccomandazioni del Parlamento Europeo del 2006 e riproposte nel 2018, il fine dell'approccio didattico metacognitivo è quello di acquisire la competenza di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

“imparare ad imparare” e, quindi, di fare in modo che lo studente apprenda a pianificare e monitorare e, successivamente, sia in grado di riconoscere l’efficacia delle proprie azioni adattando il proprio approccio, anche grazie all’autoregolazione e consapevolezza di sé.

Pertanto, la risposta selezionata dall’odierno ricorrente deve essere intesa come corretta, con la conseguenza che la parte istante merita di vedersi riconosciuti due punti in più rispetto a quelli effettivamente assegnati.

Domanda n.34: *“Nell’opera intitolata Le Nuove tecniche didattiche Bruno Ciari dichiara di prendere ispirazione dalla pedagogia di:”.*

Il ricorrente ha ritenuto che la domanda corretta fosse la lettera d), ossia “Jerome Seymour Bruner”. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto come giusta la risposta c), ossia “Célestine Freinet”.

In questo caso, è opportuno sottolineare come nessuna delle quattro opzioni sia corretta, in quanto la risposta individuata come valida dal Ministero in realtà è viziata dal fatto che il nome è al femminile (Célestine Freinet), quando, in realtà, la risposta corretta doveva essere “Célestin Freinet”, quindi al maschile, poiché Célestin è il nome corretto del soggetto a cui la domanda si riferisce, confondendo quindi il ricorrente.

Pertanto, la risposta del ricorrente è da intendersi come corretta e devono perciò essere assegnati due punti in più nel conteggio del punteggio finale della prova.

Domanda n.39: *“Chi è considerato da Maria Montessori come il suo precursore?”:*

Il ricorrente ha ritenuto che la domanda corretta fosse la lettera c), ossia “Johann Heinrich Pestalozzi”. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto come giusta la risposta b), ossia “Édouard Séguin”.

Per quanto concerne questo quesito, è necessario precisare che il precursore è Johann Heinrich Pestalozzi, in quanto le influenze determinanti nel metodo Montessori sono: centralità dell’esperienza, uso di materiali sensoriali, autonomia e rispetto per il bambino, le stesse che Pestalozzi ritiene essere alla base di un’educazione integrale, centrata sul bambino, sulla sua esperienza sensoriale con il ruolo dell’educatore come facilitatore.

Si precisa, inoltre, che Séguin, indicata come risposta corretta dal Ministero era un medico e non un pedagogo.

Pertanto, la risposta selezionata dall’odierno ricorrente deve essere ritenuta come valida, permettendole di aggiungere due punti in più rispetto a quelli effettivamente assegnati.

Domanda n.50: *“Secondo le Indicazioni nazionali del 2012, nella scuola secondaria di I grado la funzione principale della valutazione è quella di:”.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Il ricorrente ha ritenuto che la domanda corretta fosse la lettera a), ossia “garantire il passaggio dalla didattica per conoscenze alla didattica per competenze”. Tuttavia, il Ministero ha ritenuto come giusta la risposta d), ossia “assumere un ruolo formativo e di stimolo al miglioramento”.

Nello specifico, con le Indicazioni Nazionali del 2012 si è passati da una didattica trasmissiva a una didattica per competenze fondamentale per il contesto europeo, in cui la valutazione assume come aspetto prioritario le competenze.

Pertanto, la valutazione è collegata al concetto di competenze in ambito didattico, confermando il passaggio “dal sapere al saper fare” finalizzati allo sviluppo delle competenze in aderenza alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 (2006/962/CE).

Ne discende che il ricorrente ha pertanto fornito una risposta esatta, con la conseguenza che la parte istante merita di vedersi riconosciuti due punti in più rispetto a quelli effettivamente assegnati.

In conclusione, al fine di superare la prova di resistenza, posto che il ricorrente ha conseguito ■/100 e che la soglia di sufficienza è pari a 70/100, considerato che il ricorrente ritiene come corrette quattro domande che, invece, il Ministero non gli ha riconosciuto come tali, si può affermare che il ricorrente ha abbondantemente superato la soglia di sufficienza e che, pertanto, gli deve essere permesso l’accesso alla successiva prova orale.

**

In subordine:

2. Le ragioni per cui, con riferimento al presente concorso, la soglia 60/100 è da ritenersi legittima.

2.1. *Nel caso in cui la predetta doglianza non dovesse avere valore assorbente e risolutivo della controversia, il ricorrente articola in subordine un’ulteriore censura concernente la soglia di sufficienza individuata dalla parte pubblica.*

I provvedimenti gravati, infatti, sono tra loro connessi in ragione del rapporto funzionale che li lega ed avverso tali atti sono mossi i medesimi motivi di censura.

I gravati esiti delle prove scritte, che ripropongono la regola di diritto contenuta nel bando (ddg. n. 2939/2025) e nel regolamento (dm n. 205/2023), come anche nel dm n. 214/2024, ritengono che la soglia di sufficienza sia pari ad almeno 70/100 (e non invece a 60/100).

2.2. *Tuttavia, tale previsione non considera come il D.lgs. n. 297/1994, all’art.400, comma 11, prevede che: “La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. **Peraltro,***

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

È dunque 6/10 la soglia di sufficienza individuata dal predetto testo normativo tuttora in vigore. Ne discende che avendo il ricorrente conseguito un punteggio pari a ■/100 ha senz'altro raggiunto la soglia di sufficienza prevista dalla normativa ai fini dell'accesso alla prova orale.

2.3. Inoltre, il regolamento sui concorsi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, all' art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) prescrive che: "I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

2.4. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede altresì che il punteggio finale abbia quali elementi costitutivi: "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994).

2.5. Applicando tali principi al caso di specie, si può dedurre, incominciando dalle previsioni contenute nel D.lgs. n. 297/1994, che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto individuare quale sufficienza, riferita alla sola prova scritta, una soglia pari a 70/100.

L'ammissione del ricorrente alla prova orale, altresì, non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione e né determinerebbe alcuna modifica riguardo ai posti messi a bando.

Più semplicemente, l'ammissione di un ampio numero di candidati alla prova orale avrebbe permesso di selezionare il migliore funzionario nel rispetto del principio del favor participationis.

III

Letture costituzionalmente orientate della norma - In subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 cost - Violazione del principio del favor participationis.

3. La lettura costituzionalmente orientata della norma e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Al contrario, nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di rimettere gli atti al vaglio della Corte Costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale della norma primaria che ha indetto il presente concorso, in relazione al principio di proporzionalità delle scelte, di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., salvo altri, nella parte in cui ha previsto che neppure la soglia pari a 60/100 possa esser sufficiente per accedere alla prova orale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Si potrebbe obiettare alla presente censura sostenendo che la fattispecie in esame ricada nell'ipotesi della legge c.d. provvedimento.

In ogni caso, proprio con riferimento all'eventuale legge c.d. provvedimento, va comunque evidenziato che si tratta pur sempre di una tecnica di produzione normativa che, com'è noto, è ancora oggi oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza.

In effetti, tale tecnica normativa finisce per limitare il potere del Giudice Amministrativo, il quale, anche al fronte di evidenti illogicità, non potrebbe intervenire, se non tramite appunto la trasmissione degli atti alla Corte ovvero mediante una lettura costituzionalmente orientata.

IV

Violazione direttiva 70/99CE – Violazione dell'art. 3 – Violazione della regola generale secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato è il c.d. tipo legale ex art. 2094 cod. civ.

Infine, non può essere trascurato che nel caso di specie è stata altresì violata la direttiva comunitaria n. 70/99CE, in quanto il docente continuerà a rimanere nell'alveo del precariato.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, infatti, contraddice la nota Giurisprudenza comunitaria secondo cui l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto della scuola pubblica può essere ammesso nell'ipotesi in cui coincida con la regolare indizione dei concorsi.

Da ciò deriva che il ricorrente, ingiustamente escluso a causa di una soglia sproporzionata, continuerà a lavorare nelle graduatorie di istituto in regime di precariato.

V

Lo svolgimento delle prove suppletive o la riedizione delle prove

Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede che vengano disposte le prove suppletive, ossia sessioni d'esame riservate ai ricorrenti che dovessero risultare beneficiari di un esito favorevole, in quanto la presente fattispecie coinvolge interessi legittimi di natura pretensiva. Pertanto, in caso di accoglimento si chiede lo svolgimento delle prove suppletive per ammettere il ricorrente alle successive prove del concorso, e, solo in mero subordine, si chiede la riedizione delle prove per il ricorrente.

VI

Istanza ex art. 65 cpa

Com'è noto, rientra tra i poteri del Giudice amministrativo emanare l'ordinanza istruttoria, di cui si fa richiesta, al fine di ottenere ogni documentazione ritenuta utile nell'ottica della pienezza del contraddittorio, nonché ai fini della nomina di un consulente o di un verificatore d'ufficio.

VII

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Istanza per pubblici proclami telematici

Com'è noto, sulla base della Giurisprudenza amministrativa e del diritto vivente, non esistono controinteressati prima della pubblicazione delle graduatorie di merito, in quanto nessun soggetto ha conseguito stabilmente il bene della vita al punto da poter essere individuato come soggetto terzo da evocare in giudizio.

Ad ogni modo, l'atto è stato notificato ad almeno un soggetto che ha superato la prova scritta ed ove occorra si chiede che il presente ricorso venga altresì notificato agli altri soggetti in situazioni analoghe nei limiti dell'interesse del ricorrente, tramite pubblici proclami telematici ossia attraverso la pubblicazione dell'atto introduttivo sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, fatta salva ogni altra modalità secondo giustizia.

Tanto premesso con il presente ricorso a Codesto Ill.mo TAR si

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

Si allega documentazione come da separato indice.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito sono estratte e conformi all'originale pdf nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate. Bologna- Roma, 28/01/2026

Avv. Sirio Solidoro

7. Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal Giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e l'USR Calabria hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali quanto disposto dall'allegata ordinanza di autorizzazione n. 5264/2026 con l'inserimento del relativo Avviso contenente altresì quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 5264/2026, NRG 1560/2026, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 20/03/2026;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Calabria non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, nonché dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nei siti, in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

d) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Calabria dovranno dunque curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica". Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Calabria degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Bologna – Roma, 26/03/2026

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDOR
O SIRIO

Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2026.03.26
16:37:58 +01'00'